



# CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA

---

### ORDINANZA n. 26 del 17/03/2021

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - D.L. 12 MARZO 2021 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

#### IL SINDACO

**Premesso** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «...ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», successivamente prorogato con delibere del 29 luglio e 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Visti e richiamati** i numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari assunti nel corso del presente anno dal Governo e dal Presidente del consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Viste e richiamate** le precedenti ordinanze sindacali adottate da questo Ente sempre nel corso del presente esercizio, per le medesime finalità;

**Visto**, da ultimo, il decreto-legge 12 marzo 2021, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», per il periodo dal 15 marzo al 6 aprile con particolari previsioni per le festività di Pasqua. Passano in arancione le

regioni gialle. Zone rosse dove i casi superano i 250 ogni 100 mila abitanti. Previste misure di sostegno ai genitori, per le scuole chiuse. Tutta Italia è zona rossa dal 3 al 5 aprile, ma è comunque consentito lo spostamento nel limite di due persone oltre ai minori di età inferiore ai 14 anni, all'interno della stessa Regione verso un'abitazione privata.

**Considerato** che detto decreto istituisce limitazioni agli spostamenti di persone sull'intero territorio nazionale Fatta questa premessa, il decreto stabilisce che:

- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa;

- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Però, nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Pertanto, per tutto il week end di Pasqua (dal 3 al 5 aprile) l'Italia sarà in zona rossa, salvo la possibilità di spostarsi presso un'altra abitazione secondo le regole appena descritte (attività, questa, non consentita negli altri giorni, se si è in zona rossa).

Inoltre, il decreto prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei contagi sul territorio nazionale;

**Ritenuto** pertanto necessario ed opportuno adottare misure coerenti con i provvedimenti governativi e regionali sino ad ora emanati, al fine di contribuire in maniera sinergica e sistemica al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche con riguardo alle modalità di accesso ad alcune strutture comunali;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di

quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante *“Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”*, e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**Visto** l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

## **ORDINA**

per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza immediata e sino a tutto il 5 aprile 2021:

- La sospensione del pagamento delle soste nelle aree blu;
- la chiusura dei Centri di raccolta rifiuti, ubicati in via delle Cerquette e via Campoleone;
- la chiusura dei Musei e Biblioteche;
- la chiusura dei Centri anziani;

## **AVVERTE**

salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata) fino a un terzo.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente, oltre che trasmessa alla Regione Lazio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale, agli operatori economici incaricati della gestione degli ecocentri e del cimitero comunale, alle scuole e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale, alle associazioni interessate, alla ASL RM 6;

## **RENDE NOTO**

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, i responsabili del presente procedimento amministrativo sono, *ratione materiae*, il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini ed il dirigente dell'Area III – polizia locale – ambiente, dott. David Moretti.

### **DEMANDA**

- 1) al corpo della polizia locale il compito di rendere noto, con i mezzi ritenuti più idonei, il presente provvedimento ai destinatari diretti della presente ordinanza;
- 2) al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, alla stazione dei Carabinieri di Cecchina, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato e alla stazione Carabinieri Forestale di Marino;
- 3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) al corpo della polizia locale, oltre che alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato il compito di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Quanto sopra viene disposto a scampo di qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dal mancato rispetto del presente provvedimento.

### **INFORMA**

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco  
Staccoli Gianluca / Arubapec S.p.a.  
*Atto Sottoscritto Digitalmente*